



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

Tel: 0884 708791 – Fax: 0884 707669 – Pec: cp-vieste@pec.mit.gov.it – E-mail: ucvieste@mit.gov.it

ORDINANZA n° 37 / 2017

COMUNE DI PESCHICI - SPARO FUOCHI PIROTECNICI

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vieste:

VISTA: l'istanza e l'allegata documentazione pervenuta dalla Delegazione di Spiaggia di Peschici, assunta a protocollo da questo Comando in data 04/08/2017, con la quale la Società "PIRO DAUNIA" S.r.l. ha richiesto l'autorizzazione ad effettuare nei giorni 14 e 16 agosto 2017 delle manifestazione pirotecniche nell'ambito del demanio marittimo ricadente entro l'agro del comune di Peschici (FG);

VISTA: l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Peschici in data 02.08.2017 con la quale si autorizza la società "PIRO DAUNIA" S.r.l. allo sparo dei fuochi pirotecnici nell'ambito portuale di Peschici;

VISTA: l'autorizzazione n. 04/2017 del 02/08/2017 della Delegazione di Spiaggia di Peschici, avente ad oggetto "accensione e sparo di fuochi pirotecnici nell'ambito portuale di Peschici (FG)";

RTENUTO: necessario prevedere apposite disposizioni che salvaguardino l'incolumità delle persone, tutelino la sicurezza della navigazione e che consentano il regolare svolgimento della manifestazione di che trattasi;

VISTI: gli artt. 17, 30 ed 80 del codice della navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che nei giorni e località di seguito elencate, avranno luogo una serie di manifestazioni pirotecniche a cura della società "Piro Daunia S.r.l.:

- **14/08/2017 ore 00:15 – Baia di Manaccora;**
- **16/08/2017 ore 00:30 – Baia di Manaccora, presso il villaggio turistico "Yulia";**
- **16/08/2017 ore 00:30 – Molo di Ponente del porto di Peschici.**

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione dell'area di accensione dei fuochi)

1. A decorrere da 1 ora prima, e per tutta la durata dei fuochi pirotecnici dei giorni e degli orari su indicati, è vietato:
 - a) il transito e la sosta di persone e veicoli presso le aree in questione, che dovranno essere opportunamente transennate a cura dell'organizzatore;

- b) il transito di veicoli in ingresso ed in uscita dal porto di Peschici;
 - c) la balneazione, la navigazione e sosta di unità di qualsiasi tipo entro un raggio di 200 metri dal punto di sparo dei fuochi pirotecnici;
2. Per il divieto indicato ai punti b) e c) l'interdizione decorre da almeno 30 minuti prima dell'accensione dei fuochi e fino al termine dei giochi pirotecnici.

Articolo 2 (Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi;
- i mezzi ed il personale della Capitaneria di porto di Peschici e delle forze di polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando provinciale Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Articolo 3 (Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione)

Le unità in navigazione in prossimità dell'area interdetta devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di opportune misure di sicurezza suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 4 (Disposizioni finali)

1. La presente ordinanza non esime l'organizzatore della manifestazione pirotecnica dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere;
2. I contravventori alla presente ordinanza:
 - a) se alla condotta di un'unità da diporto, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005;
 - b) negli altri casi, ed in relazione all'effettiva violazione commessa, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav., ovvero art. 1231 Cod. Nav.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili;
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste.

Vieste, 09/08/2017

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco Maria RICCI